

Legge Regionale 04-04-1995 n. 29

Articolo 30

Assegnazioni di lotti nelle aree di sviluppo industriale

1. In previsione della riforma della normativa relativa alle aree di sviluppo industriale, agli effetti dell'applicazione degli articoli 23 e 24 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 le attività di distribuzione commerciale sono equiparate alle attività di produzione industriale purchè gli esercizi commerciali abbiano un fatturato annuo pari a lire mille milioni (€ 516.456,00) ed almeno cinque dipendenti.
2. Per distribuzione commerciale si intende l'acquisto all'ingrosso di beni di consumo, anche durevoli al fine della successiva vendita al dettaglio anche previa trasformazione o manipolazione degli stessi.
3. Le aree destinate alle suddette attività non possono superare il 10 per cento della superficie complessiva di ciascuna area di sviluppo industriale.
4. In sede di prima applicazione, gli originari assegnatari o i soggetti che da questi o da loro aventi causa abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità, anche parziale, del lotto hanno diritto, su istanza, (inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana) alla riconferma o al mantenimento dell'assegnazione del lotto, a condizione che alla data del 23 aprile 1995, abbiano svolto già tali attività commerciali, anche ove sia intervenuto provvedimento di revoca. Questi saranno tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa in favore del comune ove insiste l'area di sviluppo industriale pari agli oneri di urbanizzazione per insediamenti commerciali applicati nel comune ove insiste l'immobile.